



Comune di Ascoli Piceno

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

AVVOCATURA

Avv. Sabrina TOSTI

Telefono: 0736.298226 - Telefax: 0736.298215

PEC: avv.sabrinatosti@pec.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO - ROMA

(Ricorso n. 7687/2017 RG)

MOTIVI AGGIUNTI

Per

Il **COMUNE di ASCOLI PICENO**, P.I.: 00229010442, in persona del Sindaco *pro-tempore*, Avv. Guido Castelli, nato a Siena il 30.11.1965 e residente in Ascoli Piceno, C.F.: CSTGDU65S30I726S, rappresentato e difeso dall'Avv. Sabrina Tosti (C.F.: TSTSRN68B42A462H) dell'Avvocatura interna (tel. 0736.298226 - telefax: 0736.298215 - PEC: avv.sabrinatosti@pec.it), in virtù di procura sindacale appositamente rilasciata e allegata al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato in Roma, Via Crescenzo n. 82, presso e nello studio dell'Avv. Stefano Bassi; di seguito indicato semplicemente

Comune;

CONTRO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente *pro-tempore*, C.F.: 80188230587, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 80184430587, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 8041574058, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro *pro-tempore*, C.F.: 97149560589, domiciliato per legge presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma alla Via dei Portoghesi 12, cap. 00186;

resistenti

E nei confronti di

COMUNE DI BOLOGNA, in persona del Sindaco *pro-tempore*, C.F.: 01232710374, con sede in Bologna Piazza Maggiore 6

controinteressato

In punto a:

- Ricorso Principale:

(1) **annullamento** – previa sospensione - **del DPCM 10 marzo 2017, pubblicato nella G.U.R.I. Del 29/5/2017, Serie Generale n. 123, Supplemento Ordinario n. 25**, avente ad oggetto "*Disposizioni per l'attuazione dell'art. 1, comma 439, della L. 11.12.2016 n. 232 (Legge di bilancio 2017)*", limitatamente alla disposizione di cui all'art. 3, comma 4, e della **Tabella D del medesimo D.P.C.M. 10 marzo 2017**, nella parte in cui fa riferimento al Comune di Ascoli Piceno (pag. 111, G.U.R.I. del 29/5/2017, Serie Generale n. 123);

(2) **accertamento** dell'obbligo del Ministero della Giustizia a provvedere e, correlativo diritto del Comune di Ascoli Piceno a percepire il rimborso nei limiti di cui all'art. 1 della Legge n. 392/1941 di tutte le somme anticipate per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015, per un totale di € 1.292.099,19 a titolo di capitale – in quanto le spese sono state sostenute fino al 31/8/2015 - oltre agli interessi legali, da quantificarsi dalla data di effettivo esborso delle somme come documentate, ovvero, in subordine, dalla data di invio dei rendiconti, ovvero, in ulteriore ipotesi subordinata, dalle scadenze stabilite dal D.P.R. 187/98, con rivalutazione monetaria, con espressa pronuncia sull'incapacità del Decreto emanato di modificare le norme di legge contenute nel DPR 187/1998, e, in ogni caso, sull'irretroattività di percentuali ora per allora determinate;

(3) **condanna** del Ministero della Giustizia a corrispondere al Comune di Ascoli Piceno la somma di € 1.292.099,19 a titolo di rimborso delle spese di giustizia sopportate sino al 31.08.2015 oltre interessi e rivalutazione; nonché ove possa occorrere;

(4) **annullamento** della nota del Ministero della Giustizia prot. m_dg.DOG.01/04/2016.0044798 di riscontro alla messa in mora e diffida a determinare, quantificare e corrispondere le spese sostenute dal Comune di Ascoli Piceno formulata in data 18.03.2016; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente ancorchè non conosciuto.

- **Motivi Aggiunti:**

(5) **annullamento** - previa sospensione - **del provvedimento** **m dg.DOG.10/08/2017.0151185.U**, pervenuto via pec in data 10.08.2017, avente per oggetto: *"Contributo ai Comuni per concorso alle spese di funzionamento degli Uffici*

Giudiziari sostenute sino al 31 agosto 2015 – Attuazione di quanto previsto dall'art. 3 comma 4 del DPCM 10.3.2017 (pubbl. in G.U. n. 123 del 29.5.2017)";

(6) della nota, non conosciuta, del Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale – prot. 92217 dell'1/8/2017.

♦ Con ricorso notificato in data 25/7/2017, ritualmente iscritto in data 4/8/2017 e distinto con il n. 7687/2017 RG, il Comune adiva l'intestato TAR per l'annullamento, previa sospensione, *in parte qua* del D.P.C.M. 10/3/2017, pubblicato in G.U. il 29/5/2017, nonché per l'accertamento e conseguente pagamento del proprio credito. Come ampiamente rappresentato nel ricorso principale, l'art. 3 comma 4 del DPCM del 10.03.2017 dispone che: *"Una quota del Fondo da ripartire per il finanziamento di interventi a favore degli Enti territoriali (...) per ciascuno degli anni dal 2017 al 2046, è attribuita ai comuni tenendo conto delle spese di cui al comma 1 dell'art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, sostenute dai comuni sedi di Uffici giudiziari e dei contributi erogati, ai sensi dell'art. 2 della legge n. 392 del 1941, dal Ministero della giustizia a favore dei medesimi enti. Il contributo spettante a ciascun comune è riportato nella tabella D allegata al presente decreto ed è erogato a titolo di definitivo concorso dello Stato alle spese sostenute dai comuni fino al 31 agosto 2015 e a condizione che i medesimi comuni rinuncino ad azioni, anche in corso, per la condanna al pagamento del contributo a carico dello Stato, ovvero a porre in esecuzione titoli per il diritto al pagamento del medesimo contributo. A tal fine i Comuni interessati depositeranno presso il Ministero della Giustizia dichiarazione di rinuncia a qualsiasi ulteriore pretesa per il medesimo titolo, unitamente al*

provvedimento di estinzione del giudizio o della procedura esecutiva, ovvero dichiarazione di inesistenza di giudizi o procedure esecutive pendenti”.

Giova evidenziare sin d’ora che la citata disposizione:

- (a) non prevede alcun termine per l'esercizio della rinuncia, ad avviso di questa difesa illegittimamente imposta agli Enti;
- (b) non stabilisce termini perentori a pena di “decadenza” dall’erogazione delle somme stanziare;
- (c) non contiene rinvii a successivi provvedimenti attuativi;
- (d) non individua altri organi, diretti o delegati, incaricati di adottare provvedimenti cd. attuativi.

♦ Malgrado l’invio al Ministero della Giustizia della nota del 14.07.2017 (cfr. doc. 12 del ricorso) – peraltro mai riscontrata - e la notifica (avvenuta in data 25.07.2017) del ricorso con il quale il Comune ha denunciato numerosi profili di illegittimità del DPCM e formulato domanda di sospensione degli atti, in data 10.08.2017, del tutto inopinatamente, il Direttore Generale del Ministero della Giustizia ha adottato e notificato il **provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U** – qui impugnato con motivi aggiunti – con il quale:

- (a) ha assegnato al Comune un **termine** brevissimo (e perentorio) *“entro e non oltre il 30 settembre 2017”*, per rinunciare alle azioni giudiziarie intraprese e/o dichiarare la inesistenza di procedure giudiziarie pendenti, da trasmettere nel termine indicato *“in formato elettronico e firmato digitalmente”*;
- (b) ha determinato la “sanzione” della non erogazione delle somme previste nel DPCM in caso di mancato rispetto del termine perentorio del 30.09.2017: *“impedirà l’erogazione delle somme previste nel DPCM” (doc. 18).*

Stupisce davvero il comportamento del Ministero a fronte: **(1)** della richiesta di rimborso effettuata dal Comune con nota del 14.07.2017 - rimasta inevasa - con la quale il ricorrente ha espressamente rappresentato tutte le criticità delle disposizioni recate nel DPCM e sollecitato il competente Ministero a versare le somme effettivamente sostenute e/o, a versare, comunque, con immediatezza, le somme previste nel DPCM a titolo di acconto e senza condizione alcuna (cfr. doc. 12 del ricorso) e **(2)** della notificazione avvenuta in data 25.07.2017 del ricorso proposto avverso il DPCM, recante istanza cautelare.

Pertanto, onde evitare di incorrere nella sanzione/decadenza posta dall'atto di attuazione adottato dal Ministero, notificato il 10.08.2017, pur avendo contestato la legittimità dell'agire pubblico anche con ricorso, il Comune si vede ora costretto a impugnare anche il provvedimento m_dg.DOG.10/08/2017.0151185.U, siccome illegittimo, irrituale, manifestamente ingiusto e lesivo, unitamente alla nota in esso richiamata, non conosciuta, del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli affari interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale - prot. 92217 dell'1/8/2017, dei quali si chiede l'annullamento previa sospensione in uno con gli atti già impugnati con il ricorso principale, sia per vizi derivati dal DPCM 10/3/2017 ritualmente impugnato con il ricorso principale, che per i seguenti vizi propri.

MOTIVI

**VIOLAZIONE di LEGGE. INCOMPETENZA. VIOLAZIONE dell'art. 3 L. N. 241/1990:
DIFETTO DI MOTIVAZIONE. SVIAMENTO DI POTERE. INGIUSTIZIA MANIFESTA.
VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 2 della L. n. 392 del 24.04.1941, 1-3
del D.P.R. n. 187/1998, 1 comma 439 L. n. 232/2016. DIFETTO di ISTRUTTORIA.**

ECCESSO di POTERE. VIOLAZIONE e FALSA APPLICAZIONE degli artt. 13, 24 e 113 della Costituzione, degli artt. 1229 e 1965 c.c.

L'atto impugnato è affetto dai vizi già denunciati con il ricorso principale, a cui accedono i presenti motivi aggiunti, oltre che da vizi propri.

Nel ricorso principale il Comune ha eccepito il vizio di incompetenza della Presidenza del Consiglio dei Ministri all'adozione di provvedimenti determinativi del contributo sulle spese per gli uffici giudiziari, spettando invero detta competenza al Ministero di Giustizia per espressa previsione normativa. Né l'art. 1, comma 439, L. 232/2016 (L. di bilancio 2017), attribuisce la competenza in materia al Presidente del Consiglio dei Ministri atteso che la norma finanziaria si limita a prevedere che con DPCM *"da adottare entro il 31/1/2017 previa intesa con la Conferenza Unificata"*, siano disciplinati unicamente *"beneficiari, finalità, criteri e modalità di riparto dei fondi"*, nulla disponendo in ordine alla competenza all'adozione dei provvedimenti determinativi del contributo sulle spese sostenute dai Comuni per gli uffici giudiziari, attribuita dalla legge (non abrogata) al Ministro della Giustizia.

Ne deriva che:

(a) la tardività del DPCM adottato solo il 10/3/2017 e, ora, il termine perentorio assegnato per l'esercizio della illegittima rinuncia prevista nel DPCM incidono negativamente sui bilanci comunali impossibilitati ad aggiornare i bilanci di previsione con i tagli previsti; sul punto si rinvia alla giurisprudenza costituzionale n. 129/2016 (già citata nel ricorso) richiamata dal TAR Lazio nella sentenza n. 8379/2017 secondo la quale *"al fine di poter elaborare e approvare il bilancio di previsione, gli enti locali devono conoscere le entrate su cui possono contare per poter poi esercitare la propria autonomia in materia di spesa. Ne discende che tutti gli interventi che producono una riduzione di*

trasferimenti agli enti locali devono avvenire in tempo utile per essere considerati nei bilanci di previsione, così da non compromettere l'autonomia finanziaria degli enti locali che ne vengono colpiti";

(b) la legge finanziaria attribuisce esclusivamente competenze finalizzate a disciplinare criteri e modalità di riparto, e non già quelle esercitate di determinazione di *quantum* di competenza esclusiva del Ministro della Giustizia;

(c) la citata legge finanziaria non fissa termini decadenziali né subordina l'erogazione delle somme alla rinuncia da parte dei Comuni alle azioni intraprese e future, pretesa quest'ultima in palese violazione degli artt. 24 e 113 della Costituzione !

(d) il DPCM del 10.03.2017 non ha previsto termini decadenziali per l'esercizio della rinuncia, tanto meno ha rinviato l'attuazione della disciplina a provvedimenti amministrativi di organi ministeriali.

Il provvedimento qui impugnato costituisce, all'evidenza, un tentativo per rimediare alle illegittimità denunciate (tra le quali l'incompetenza), e superare vizi caducanti.

L'intervento inopinato del Ministero è avvenuto con un provvedimento (autodefinito "attuativo"):

(a) contenente termini e condizioni illegittime non contemplati dalla legge finanziaria né dal DPCM;

(b) emesso da un organo (il direttore generale) non indicato né dalle norme vigenti, né dall'atto amministrativo cui pretenderebbe di dare attuazione (il DPCM);

(c) con il quale, in difetto di potere e in palese violazione di legge, si è preteso di imporre, per giunta *inaudita altera parte*, ristrettissimi e gravosi termini decadenziali (30.09.2017).

Non sfugge a controparte che gli atti di attuazione sono provvedimenti previsti da una legge (o da altro atto avente forza di legge), che, dopo aver delineato i principi fondamentali di una specifica materia, ne affida l'esatta definizione tecnica e attuativa al ministro competente o altro organo espressamente indicato.

Ebbene nulla di tutto ciò è previsto nella L. 232/2016, né nel DPCM che l'atto qui impugnato vorrebbe "attuare".

E' di tutta evidenza che il provvedimento del Ministero della Giustizia, non configurabile quale atto attuativo - è immediatamente e gravemente lesivo dei diritti del Comune in quanto, in difetto di potere e in palese violazione di legge, ignorando per giunta le richieste stragiudiziali e il ricorso del Comune, stabilisce:

- (1) un termine perentorio per rinunciare alle azioni intraprese e future;
- (2) la "decadenza" dall'erogazione delle somme in caso di mancato esercizio della rinuncia nel termine fissato e con le modalità indicate.

Ci sia consentito censurare il provvedimento rinviando anche alle argomentazioni già svolte nel ricorso principale con particolare riferimento alla illegittimità, nullità e indisponibilità della rinuncia *ex adverso* pretesa.

(1) Il termine decadenziale - qual è quello stabilito *inaudita altera parte* (in pieno periodo feriale) dal direttore generale del Ministero della Giustizia - è per sua definizione un termine essenziale e cogente, deputato a soddisfare l'esigenza del compimento di particolari atti entro un termine fisso e perentorio, **stabilito dalla legge o dalla volontà dei privati**, indipendentemente dalle circostanze soggettive od oggettive dalle quali dipende l'inutile decorso del tempo.

Ebbene il termine imposto con l'atto qui impugnato non ha natura legale né convenzionale !!!

Come detto, il termine in parola non è previsto da alcuna disposizione normativa, tanto meno è stato concordato con il ricorrente; ne deriva anche la illegittimità della decadenza ivi stabilita per difetto del necessario presupposto. Sul punto si evidenzia la giurisprudenza del Consiglio di Stato la quale, in maniera assolutamente prevalente, ha affermato il principio secondo il quale **“il carattere della perentorietà può essere attribuito a una scadenza temporale solo da un’espressa norma di legge”** (per tutte cfr. Consiglio di Stato, VI, n. 1084/2012 e più di recente Consiglio di Stato, VI, n. 468/2015 nonché Corte Costituzionale n. 262/1997 e n. 355/2002, cfr. anche TAR Brescia n. 435/2013: *“Posto che i termini del procedimento amministrativo vanno considerati come ordinatori, qualora non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge...”*).

(2) Nel caso, non v'è chi non veda che né la legge, né il DPCM 10/3/2017, né la volontà delle parti, hanno previsto/pattuito la fissazione del 30 settembre 2017 (o di qualsiasi altra data) quale termine essenziale e cogente per porre in essere una “pesantissima” rinuncia a propri diritti che determinerebbe la rinuncia definitiva per il Comune a rientrare in possesso di una consistente quantità di denaro pubblico di legittima spettanza, rinuncia per la quale, come si è precisato nel ricorso, il Comune non ha disponibilità.

Come argomentato nel ricorso principale la clausola della rinuncia è palesemente illegittima e comunque nulla in quanto in evidente contrasto con i principi posti dalla Costituzione a tutela del diritto di difesa (artt. 24 e 113 Cost.); sul punto ci sia consentito rinviare agli opinamenti del TAR Lazio n. 9139/2013, 7742/2011 e 7978/2011, TAR Lecce n. 1247/2015 e 2267/2016.

La condizione della rinuncia alle azioni giudiziarie intraprese e future (contenuta nel DPCM del 10.3.2017 e condizione imposta nel provvedimento qui impugnato per l'erogazione delle somme in relazione al termine fissato) è nulla ai sensi dell'art. 1229 c.c. , applicabile anche ai contratti della PA, che commina la nullità dei patti di esonero preventivo dalla responsabilità contrattuale e precontrattuale (cfr. TAR Campobasso n. 389/2016 e TAR Catania n. 980/2002).

La clausola è nulla anche sotto il profilo della indisponibilità del diritto; vero è infatti che:

(a) la clausola di rinuncia preventiva a far valere la illegittimità di atti amministrativi e a tutelare il diritto costituzionalmente garantito di agire in giudizio a difesa dei propri diritti è nulla in quanto non è consentito alla PA di agire *contra legem*;

(b) la posizione giuridica sottostante non può formare oggetto di atti di disposizione.

E posto che, nel caso di specie, la rinuncia coinvolge il Comune (che è una Pubblica Amministrazione), ha ad oggetto il diritto di difesa giurisdizionale e ha significative ripercussioni sulla contabilità pubblica a discapito dei consociati, **il diritto de quo non è disponibile**, e, dunque, il comma 4, art. 3, DPCM 10/3/2017 e il provvedimento di "attuazione" del 10/8/2017 che disciplina unilateralmente le modalità di esercizio della rinuncia, devono **considerarsi nulli e/o illegittimi** con riferimento a detta clausola "vessatoria" e "prevaricatrice".

Ancora una volta si pretenderebbe di imporre una clausola (capestro) unilateralmente, in difetto assoluto di partecipazione degli enti coinvolti (nonostante le significative ripercussioni sulla contabilità pubblica in danno della collettività ascolana già pesantemente colpita dai recenti eventi sismici), in palese violazione dei principi di buona amministrazione, leale collaborazione e buon andamento che devono ispirare

l'agire pubblico, e in violazione dei principi cardine del codice civile (art. 1965 c.c.) secondo il quale le reciproche rinunce e concessioni sono frutto della volontà di entrambe le parti.

E' pacifico in giurisprudenza che la pubblica amministrazione non può disporre unilateralmente ovvero pretendere dal destinatario del provvedimento, in via preliminare e quale condizione per la sua emanazione, la rinuncia al diritto alla tutela giurisdizionale avverso atti e/o comportamenti (anche futuri) della stessa Amministrazione, non potendo le scelte effettuate dall'Amministrazione essere sottratte al controllo di legittimità e ai relativi obblighi risarcitori in quanto esistenti.

Ci sia consentito rinviare alle censure già dedotte sul punto nel ricorso principale.

Le stesse argomentazioni si estendono alla nota - *non cognita* - cui l'atto di attuazione del 10/8/2017 fa riferimento, vale a dire le ignote indicazioni ricevute dal Ministero dell'Interno, "*al fine di rendere possibile l'erogazione delle somme previste*", di cui alla "*nota prot. n. 92217 dell'1/8/2017*".

ISTANZA CAUTELARE

La sussistenza del *fumus boni iuris*, per quanto detto sia nel ricorso principale che nei presenti motivi aggiunti, è di palmare evidente: sia il DPCM che il c.d. atto di "attuazione" contengono previsioni e clausole illegittime, nulle, gravemente lesive dei diritti dell'Ente e manifestamente ingiuste.

Quanto al *periculum in mora*, oltre alle ragioni esposte nel ricorso principale di seguito riassunte:

A) dall'attuazione di un provvedimento illegittimo - DPCM e tabella D - discenderebbe un danno gravissimo, ingiusto e irreparabile per il Comune, che nelle more della celebrazione della udienza del merito, dovrebbe cancellare dal bilancio tutte le poste

attive sin qui maturate, con rilevante pregiudizio per gli equilibri di bilancio in un contesto particolarmente difficile per tutti i Comuni, in particolare per quello di Ascoli Piceno pesantemente colpito dai recenti eventi sismici, con il rischio concreto di non poter attendere a quelle che sono le funzioni pubbliche essenziali (aggravate dal disagio del sisma).

I tagli significativi operati con il DPCM incidono pesantemente sul bilancio comunale compromettendo lo svolgimento delle funzioni comunali; a sostegno della illegittimità degli atti impugnati e della sussistenza del *periculum in mora* ci sia consentito rinviare alle considerazioni svolte dall'intestato TAR - in un diverso contesto normativo e provvedi mentale - con sentenze n.ri 8379, 8374 e 9376/2017 evidenziando quanto segue:

(1) le citate pronunce sono antecedenti al DPCM impugnato che ha significativamente ridotto il contributo statale sulle spese di giustizia (riducendo il contributo al 25% delle somme anticipate e annullando di fatto la "*copertura in massima parte dell'importo anticipato dai Comuni*");

(2) sussiste la lesione delle attribuzioni e dell'autonomia comunale trattandosi di voce anomala di finanza derivata non assoggettata al principio espresso dal TAR. Infatti, a differenza delle situazioni tipiche di finanza derivata (per esempio servizio elettorale, anagrafe, stato civile, oltre a tutte le funzioni svolte ai sensi dell'art. 10 del TUEL) il "servizio giustizia" è un servizio di competenza costituzionale tassativa dello Stato i cui costi sono sostenuti direttamente dai Comuni mediante anticipazioni di cassa e non già un servizio statale attribuito ai comuni ai sensi dell'art. 10 TUEL in riferimento al quale è espressamente previsto che lo Stato debba assicurare le risorse necessarie per farvi fronte;

(3) l'incidenza in negativo sui bilanci comunali è oggi di tal portata da rendere sostanzialmente *"impossibile all'ente lo svolgimento delle sue funzioni"* (Corte Cost. 151/2016);

(4) sussiste la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali a fronte di una riduzione delle risorse quando la riduzione sia tale da *"rendere inadeguato il finanziamento delle sue funzioni ed eccessivamente difficile il loro svolgimento"* (Corte Costituzionale n 10/2016 e 188/2015);

(5) la funzione è di esclusiva competenza statale;

(6) non è più previsto il risanamento dei bilanci comunali ad opera dell'Amministrazione Statale.

B) La mancata sospensione dell'atto impugnato determinerebbe un grave pregiudizio per il Comune, il quale non avendo rinunciato (né intende farlo) al proprio consistente credito, perderebbe anche l'importo previsto dal DPCM; **il termine decadenziale del 30 settembre 2017, entro cui rinunciare alla tutela dei propri diritti e adottare, quindi, atti contra legem** (*"i Comuni interessati dovranno far pervenire (...) un formale atto di rinuncia (...) unicamente in formato elettronico e firmati digitalmente"*), con la precisazione/sanzione che *"la mancata trasmissione della documentazione richiesta ovvero la sua non integrale conformità a quanto previsto dal DPCM, **impedirà l'erogazione delle somme ivi previste"*** risultano dunque immediatamente lesivi, eccessivamente gravosi e manifestamente illegittimi.

E' allora del tutto evidente l'esigenza pubblica che tali atti amministrativi debbano essere sospesi in attesa di analizzare il merito della controversia.

C) dall'invocata sospensione degli atti impugnati (DPCM e provvedimento del 10.08.2017) non deriverebbe alcun danno all'erario; in particolare la sospensione della

clausola di rinuncia, così come del termine decadenziale del 30 settembre 2017, sarebbe “neutra” per l'erario, non comportando ulteriori corresponsioni, ma solamente il pagamento di quanto già previsto in sede di stanziamento. Ciò consentirebbe al Comune, seppur provvisoriamente in quota parte annuale, quel (minimo ed esiguo) contributo già previsto nel DPCM, senza però dover sottostare a condizioni e termini illegittimi, nulli, e ingiustamente “vessatori”, così consentendo, seppur in minima parte, un beneficio per le casse comunali.

Si ribadisce la richiesta in via subordinata, dell'istanza cautelare ai fini e per gli effetti dell'art. 55, comma 10, del c.p.a.

PQM

Il Comune di Ascoli Piceno, come in epigrafe rappresentato e difeso, chiede che Codesto On.le Tribunale Amministrativo voglia, per i motivi e nei termini dedotti nel ricorso principale e nei presenti motivi aggiunti, previa sospensione cautelare, disporre l'annullamento degli atti impugnati come in epigrafe indicati.

Si rinvia per le altre richieste alle conclusioni formulate nel ricorso principale cui i presenti motivi aggiunti accedono.

SUL CONTRIBUTO UNIFICATO.

Si attesta che non è stato ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza, trattandosi di impugnazione di un atto che fissa la data di scadenza per porre in essere i medesimi adempimenti già aversati con il ricorso principale in quanto ritenuti nulli, illegittimi, vessatori. In applicazione del principio espresso dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (sent. n. C-61/14 del 6.10.2015), il ricorrente non è tenuto a versare il contributo unificato non essendo in alcun modo ampliato l'oggetto della controversia, né la sua sostanza.

Si deposita il provvedimento impugnato distinto in narrativa con il n. 18.

Ascoli Piceno - Roma, 16 Agosto 2017

Avv. Sabrina Tosti